

BGer 4A_497/2017 vom 5. Oktober 2017

Bundesgericht, 2017-10-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_497_2017

FR: TF 4A_497/2017 du 5 octobre 2017

IT: TF 4A_497/2017 del 5 ottobre 2017

Erwägungen

E. 1

Il 28 febbraio 2017 la A. _____ SA ha escusso, per l'importo di fr. 439'564.--, la B. _____ GmbH, che ha interposto opposizione al precetto esecutivo.

Il 27 marzo 2017 la B. _____ GmbH ha chiesto la convocazione di un tentativo di conciliazione, perché intendeva ottenere l'accertamento giudiziale dell'inesistenza del debito. Ha anche domandato in via cautelare che fosse fatto ordine all'Ufficio di esecuzione di Locarno di non comunicare a terzi l'esistenza dell'esecuzione in questione. Con giudizio 27 luglio 2017 il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto quest'ultima domanda, ordinando al menzionato Ufficio di provvisoriamente non comunicare a terze persone la predetta esecuzione e ponendo le spese di fr. 700.-- a carico della A. _____ SA, che è pure stata condannata a rifondere alla B. _____ GmbH fr. 2'500.-- per ripetibili.

E. 2

Con sentenza 4 settembre 2017 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo della A. _____ SA contro la condanna al pagamento delle spese e delle ripetibili.

E. 3

La A. _____ SA è insorta al Tribunale federale con ricorso del 15 settembre 2017, chiedendo pure che al rimedio sia conferito effetto sospensivo.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

E. 4

Conformemente all' art. 54 cpv. 1 LTF , la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in francese. Non si giustifica poi, contrariamente a quanto chiesto dalla ricorrente, congiungere la presente procedura con quelle sorte dall'invio di altri 3 precetti esecutivi ad altrettante imprese, atteso che le 4 procedure hanno parti differenti.

E. 5

Diversamente da quanto pare ritenere la ricorrente, la decisione impugnata non è parziale nel senso dell' art. 91 LTF . Concernendo le spese di un giudizio cautelare emanato in pendenza di causa e cioè di una decisione incidentale (DTF 137 III 324 consid. 1.1), essa si rivela a sua volta incidentale ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 LTF , non ponendo fine al procedimento.

Il giudizio accessorio sulle spese e sulle ripetibili oggetto di una decisione incidentale non è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e può unicamente essere immediatamente impugnato al Tribunale federale nel quadro di un

ricorso contro il merito della decisione incidentale, a condizione che tale rimedio giuridico sia proponibile giusta l'appena citata norma. In caso contrario è possibile contestare la ripartizione delle spese e delle ripetibili solo nell'ambito di un ricorso contro la decisione finale conformemente all' art. 93 cpv. 3 LTF (DTF 135 III 329 consid. 1.2.2).

Il presente ricorso si rivela pertanto già inammissibile per il fatto che la ricorrente non ha impugnato la misura cautelare, ma si è limitata ad attaccare il giudizio accessorio sulle spese e sulle ripetibili (cfr. sentenza 4D_16/2015 del 9 aprile 2015 consid. 1.3).

E. 6

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Con l'evasione del gravame la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 ottobre 2017

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.